
DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA

Riferimenti normativi: art. 11, comma 7, lett. a), b), c), D.Lgs. 252/2005. Orientamenti interpretativi Covip.

In vigore dal:

1° luglio 2021

PREMESSA – CONDIZIONI GENERALI PER LE ANTICIPAZIONI

1. L'Aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni dall'adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, ovvero per la realizzazione, sempre sulla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni dall'adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i documenti da allegare alla richiesta da consegnare al Fondo in materia di anticipazioni sono riportate sul retro del presente documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo erogato dal Fondo verrà ridotto entro il limite consentito. In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze" l'importo complessivo richiesto per tale causale non dovrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle

somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali questi non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere integrate dall'Aderente in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato¹. I reintegri devono essere presentati compilando l'apposito modulo disponibile sul sito.... Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute oltreché dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il Fondo rilascerà all'iscritto apposita documentazione relativa al credito d'imposta spettante.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria. Le anticipazioni per cause diverse da quelli di cui al comma 1 lettera a) sono interamente cedibili, sequestrabili e pignorabili.
7. Per richiedere l'anticipazione della posizione individuale è necessario inoltrare apposita richiesta scritta utilizzando il "Modulo richiesta anticipazione" (reperibile all'interno dell'area pubblica del sito web) ed allegando i documenti necessari, nel seguito specificati, tramite:
 - i. raccomandata all'indirizzo **Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita, Via Fra Pampuri 13, 20141 Milano**, oppure
 - ii. posta elettronica all'indirizzo: fondopensionedipendentidirigenti@eurovita.it, oppure
 - iii. posta elettronica certificata all'indirizzo: fondopensione.eurovita@legalmail.it,
8. La decisione sull'accoglimento o il rifiuto della richiesta di anticipazione dovrà essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione.
9. In caso di accettazione, l'importo dovuto, al netto delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dall'iscritto o, in assenza di tale indicazione, su quello noto al "Fondo",

¹ Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 euro spetta limitatamente a reintegrazioni di montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 (dato rinvenibile nel prospetto di liquidazione dell'anticipazione a suo tempo inviato all'interessato). Viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".

entro 120 (centoventi) giorni dalla data della presentazione dell'ultimo documento utile all'evasione della richiesta.

10. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
11. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.
12. Resta fermo che sarà dato riscontro positivo alle richieste di anticipazione di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 1 purché non siano decorsi più di 18 mesi tra la condizione che ne giustifica il diritto (sostenimento della spesa) e l'inoltro della richiesta al Fondo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DISTINTI PER CAUSA

ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE

La richiesta di anticipazione conseguente a:

1. spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, deve essere supportata dalla seguente documentazione:
 - attestazione delle spese sanitarie sostenute (fatture);
 - dichiarazione ASL o medico di base del SSN con relativo timbro (struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sostenute;
 - in caso di spese sanitarie sostenute per il coniuge o per i figli, allegare documentazione attestante il rapporto di parentela, nonché documento di identità in corso di validità di questi ultimi;
 -
 - codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
 - fotocopia fronte-retro della carta d'identità in corso di validità dell'Aderente;
 - ogni altro eventuale documento richiesto all'interno del "Modulo richiesta anticipazione";
 - il consenso al trattamento dei dati personali da parte di coniuge o figli nel caso di richiesta a favore di questi ultimi;

L'anticipazione per spese sanitarie è cedibile, sequestrabile e pignorabile entro i limiti previsti per la pensione di previdenza obbligatoria (cioè fino ad 1/5). Pertanto, anche in presenza di vincolo sulla posizione a seguito di cessione del V dello stipendio, i 4/5 dell'importo richiesto sono comunque erogati all'aderente.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ²

ANTICIPAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA PER ISCRITTO O FIGLI

La richiesta di anticipazione per acquisto di prima casa per sé o per i figli, deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- attestazione di acquisto di prima casa ossia copia dell'atto notarile di acquisto (comprensiva della dichiarazione attestante i requisiti prima casa ai fini fiscali); se l'erogazione avviene a fronte di contratto preliminare successivamente il rogito (atto notarile di acquisto) deve essere tempestivamente trasmesso al fondo;
- in caso di acquisto di prima casa per i figli, allegare documentazione attestante il rapporto di parentela, nonché documento di identità in corso di validità di questi ultimi;
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
- fotocopia fronte-retro della carta d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- ogni altro eventuale documento richiesto all'interno del "Modulo richiesta anticipazione";
- attestazione estinzione del vincolo o liberatoria dell'istituto di credito in caso di prestito con cessione del V notificato al fondo.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ISCRITTO O FIGLI

La richiesta di anticipazione per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione dell'Aderente o dei figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di

² L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA

Codice Fiscale n. 97071160150
Iscrizione all'Albo n.1575 - Via Pampuri, 13 - 20141 Milano
Tel. 02/5744.1

ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- attestazione delle spese sostenute per interventi di manutenzione o ristrutturazione della prima casa nelle modalità previste per godere delle detrazioni fiscali (c.d. "bonifici parlanti" qualora le spese siano detraibili);
 - atto notarile attestante la proprietà dell'immobile ristrutturato;
 - attestazione di residenza/ dimora abituale in capo all'intestatario dell'immobile (iscritto o figlio); i requisiti della proprietà e della residenza devono essere in capo al medesimo soggetto iscritto o figlio;
 -
 - dichiarazione rilasciata dalla Ditta che ha eseguito i lavori, dalla quale evincere che le opere di ristrutturazione di cui trattasi, sono rientranti tra quelle elencate alle lettere "a", "b", "c" o "d" del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Definizione degli interventi edilizi – Legge 5 agosto 1978 n. 457);
 - codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
 -
 - fotocopia fronte-retro della carta d'identità in corso di validità dell'Aderente;
 - documentazione attestante rapporto di parentela in caso di richiesta avanzata in favore dei figli;
 -
 - ogni altro eventuale documento richiesto all'interno del "Modulo richiesta anticipazione";
- attestazione estinzione del vincolo o liberatoria dell'istituto di credito in caso di prestito con cessione del V notificato alla Compagnia.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'Aderente, deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
- fotocopia fronte-retro della carta d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- ogni altro eventuale documento richiesto all'interno del "Modulo richiesta anticipazione";

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA

Codice Fiscale n. 97071160150
Iscrizione all'Albo n.1575 - Via Pampuri, 13 - 20141 Milano
Tel. 02/5744.1

- attestazione della estinzione del vincolo o liberatoria dell'istituto di credito in caso di prestito con cessione del V notificata alla compagnia;

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, il Fondo si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'erogazione dell'anticipazione richiesta.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%